Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale

Ottantesima sessione

13 febbraio - 9 marzo 2012

Esame dei rapporti presentati dagli Stati parti ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione

Osservazioni conclusive del Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale

Italia

1. Il Comitato ha esaminato il rapporti periodici sedicesimo-diciassettesimo-diciottesimo (CERD/C/ITA/16-18), presentati dall'Italia in un unico documento combinato, nelle riunioni 2156esima e 2157esima (CERD/C/SR.56 e CERD / C / SR. 57), tenutesi il 5 marzo 2012. Nella riunione 2164esima (CERD / C / SR.64), tenutasi il 9 marzo 2012, ha adottato le seguenti osservazioni conclusive.

A. Introduzione

2. Il Comitato accoglie con favore la relazione e loda la regolarità con la quale lo Stato parte ha interagito con il Comitato. Esprime apprezzamento per il dialogo svolto con la folta delegazione dello Stato parte, e ringrazia per le informazioni fornitegli per via orale a integrazione della relazione. Il Comitato accoglie con favore il dialogo positivo e costruttivo con la delegazione dello Stato parte così come i suoi sforzi per rispondere ai quesiti posti dai membri del Comitato.

B. Aspetti positivi

- 3. Il Comitato prende atto con interesse della prossima revisione della Legge 482/1999 per consentire il riconoscimento di Rom, Sinti e Camminanti quali minoranze.
- 4. Il Comitato rileva inoltre il rafforzamento dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e le pertinenti attività intraprese dall'UNAR durante il periodo in esame.
- 5. Il Comitato accoglie con favore le misure legislative di inversione dell'onere della prova sul denunciante nelle cause civili in casi di discriminazione razziale.
- 6. Il Comitato accoglie con favore la ratifica del 5 giugno 2008 della Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa e la dichiarazione dello Stato parte in merito alla prossima modifica del Codice penale per contrastare discorsi di incitamento all'odio su Internet.

- 7. Il Comitato accoglie con favore la creazione di un gruppo di lavoro incaricato di preparare entro settembre 2012 un nuovo Piano d'azione nazionale contro tutte le forme di discriminazione razziale e di attuare a livello nazionale la Dichiarazione di Durban e il suo Programma d'azione.
- 8. Il Comitato accoglie con favore l'adozione il 24 febbraio 2012 della Strategia nazionale per l'inclusione delle comunità Rom, Sinti e Camminanti, nel quadro delle politiche dell'Unione europea riguardanti importanti settori chiave quali istruzione, occupazione, sanità e abitazione.
- 9. Il Comitato rileva con particolare interesse le informazioni fornite dallo Stato parte riguardo la creazione di un nuovo Ministero per la cooperazione e l'integrazione, che sarà responsabile, tra l'altro, delle relazioni interetniche.
- 10. Il Comitato accoglie con favore l'informazione che lo Stato membro sta considerando la revoca della sua dichiarazione in relazione all'articolo 4 della Convenzione.

C. Preoccupazioni e raccomandazioni

11. Il Comitato prende atto dei dati statistici sugli stranieri e sulle attività dell'UNAR, ma si rammarica per l'assenza nella relazione di dati sulla composizione etnica della popolazione. E' anche estremamente preoccupato per il censimento che ha avuto luogo in seguito allo stato di emergenza imposto nel maggio 2008 e al "Decreto per l'Emergenza Nomadi" (DEN) concernente gli insediamenti di comunità nomadi in Italia. Il Comitato esprime preoccupazione per le informazioni raccolte da questo censimento, nel corso del quale sono state richieste le impronte digitali e le fotografie dei residenti dei campi Rom e Sinti, compresi i bambini. Il Comitato prende atto della dichiarazione resa da parte dello Stato parte che i dati, da allora, sono stati distrutti.

Il Comitato invita lo Stato parte a compilare i dati disaggregati sulla composizione etnica della sua popolazione. In considerazione della raccomandazione generale n $^\circ$ 8 (1990) sull' identificazione di un particolare gruppo razziale o etnico, il Comitato desidera ricordare che i modi in cui sono identificati gli individui come membri di gruppi razziali o etnici dovrebbe essere istituito su base volontaria e anonima, e sulla base di auto-identificazione da parte delle persone interessate. Il Comitato raccomanda inoltre allo Stato parte di evitare di condurre censimenti di emergenza rivolti a minoranze.

Il Comitato raccomanda allo Stato parte di informare le comunità interessate che i dati del precedente censimento di emergenza sono stati distrutti.

12. Il Comitato si rammarica che i principi di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione italiana non proteggano i non-cittadini; e nemmeno risulta chiaro al Comitato che il reato di discriminazione razziale pur presente nella legislazione dello Stato parte includa sia lo scopo che l'effetto degli atti da esso proibiti (art. 1).

In considerazione della sua raccomandazione generale n $^\circ$ 30 (2004) sulla discriminazione contro i non-cittadini, il Comitato esorta lo Stato parte ad assicurare che i non-cittadini godano di uguale protezione e riconoscimento davanti

alla legge. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte assicuri che le proprie legislazione e politiche non siano discriminatorie, in scopo o effetto, sulla base di motivi di razza, colore, ascendenza, origine nazionale o etnica. Il Comitato richiama l'attenzione dello Stato parte sull'importanza di assicurare che le garanzie legislative contro la discriminazione razziale si applichino ai non-cittadini indipendentemente dal loro status di immigrati.

13. Il Comitato rileva con preoccupazione che, nonostante l'impegno preso dallo Stato parte a costituirla, una istituzione nazionale per i diritti umani non sia ancora stata realizzata. Secondo le informazioni ricevute dal Comitato, il disegno di legge in materia, attualmente in esame nella Camera dei Deputati, è stato completato senza un'adeguata consultazione con gli attori della società civile (art. 2).

Il Comitato prende atto dell'impegno assunto dallo Stato parte a concludere il più presto possibile il lungo processo per istituire un istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, in linea con i Principi di Parigi (Allegati alla risoluzione dell'Assemblea Generale 48/134 del 20 dicembre 1993). Il Comitato esorta lo Stato parte a coinvolgere attivamente gli attori della società civile in questo processo e di rivedere il progetto di legge n 4534 per garantire che l'istituzione sia pienamente conforme ai Principi di Parigi. Il Comitato invita lo Stato membro a richiedere l'assistenza tecnica dell'OHCHR (Ufficio dell'Alto rappresentante dei diritti umani delle Nazioni unite).

14. Il Comitato rileva le preoccupazioni che sono state sollevate in merito alla necessità di aumentare l'indipendenza dell'UNAR quale ente unico stabilito in conformità con le Direttive dell'Unione Europea (art. 2).

Rilevando l'impegno da parte dello Stato parte a migliorare l'indipendenza funzionale, amministrativa e di gestione dell'UNAR, il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare le misure necessarie per garantire l'indipendenza dell'UNAR in modo che esso possa attuare le sue attività in modo più efficiente.

15. Il Comitato deplora gli sgomberi delle comunità Rom e Sinti che hanno avuto luogo dal 2008 nel contesto del DEN e osserva con preoccupazione la mancanza di misure correttive, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato nel novembre 2011 avesse annullato il DEN. Il Comitato teme che gli sgomberi forzati abbiano reso parecchie famiglie Rom e Sinti senzatetto e si rammarica per il modo in cui vengono utilizzati il personale di sicurezza e i video-controlli per l'accesso in alcuni di questi campi. Come indicato nelle precedenti osservazioni conclusive, il Comitato è preoccupato che le popolazioni Rom, Sinti e Camminanti, composte sia di cittadini che di non-cittadini, vivano in una situazione di segregazione de facto dal resto della popolazione in campi che spesso mancano delle strutture per soddisfare i bisogni più elementari. Il Comitato prende atto della dichiarazione della delegazione sulla intenzione di applicare una nuova politica abitativa a favore dei Rom e dei Sinti (art. 3).

Il Comitato invita lo Stato membro ad adottare le misure necessarie per evitare gli sgomberi forzati e a fornire un alloggio alternativo adeguato a queste comunità. Sollecita inoltre la Stato parte ad astenersi da sistemare i Rom in campi fuori dalle aree popolate, senza servizi di base come la sanità e l'istruzione. Tenendo conto delle sue raccomandazioni generali n. 27 (2000) sulla discriminazione contro i Rom e n. 30

(2004) sulla discriminazione contro i non-cittadini, così come della strategia nazionale per l'inclusione delle comunità Rom, Sinti e Camminanti, il Comitato incoraggia lo Stato parte a intensificare gli sforzi per evitare la segregazione abitativa delle comunità Rom e Sinti, sia quelle di cittadini che quelle di non-cittadini, e per sviluppare per loro programmi di social housing. In considerazione della sentenza del Consiglio di Stato, il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare misure adeguate per fornire ai membri delle comunità Rom e Sinti compensazioni efficaci per tutti gli effetti negativi subiti dall'attuazione del DEN, anche fornendo loro un alloggio adeguato, e assicurando che i campi segregati non siano la unica soluzione abitativa a loro disposizione.

16. Pur rilevando che la Legge n 654/1975 punisce la discriminazione razziale, e che la legge n 205/1993 (Legge Mancino), prevede le circostanze aggravanti per i reati comuni commessi con motivazioni razziali, il Comitato è preoccupato che la disposizione sulla circostanze aggravanti venga utilizzata qualora la motivazione razzista sembri essere l'unica motivazione di reato ma non quando vi siano motivazioni miste. Il Comitato deplora altresì la mancanza di informazioni sulle decisioni adottate in applicazione della presente disposizione e sulle sanzioni per la propaganda di superiorità razziale o etnica (art. 4).

Il Comitato raccomanda allo Stato parte di modificare l'articolo 61 del Codice penale in modo da stabilire che la motivazione razzista di un reato costituisce una circostanza aggravante, anche nei casi in cui vi siano motivazioni miste. Raccomanda inoltre che lo Stato membro adotti le misure necessarie per perseguire e punire i casi di diffusione di idee di superiorità razziale e di incitamento alla violenza o a ai crimini razzisti, in conformità alle disposizioni di legge e all'articolo 4 della Convenzione.

17. Il Comitato è estremamente preoccupato per il prevalere del discorso razzista, della stigmatizzazione e degli stereotipi nei confronti di Rom, Sinti, Camminanti e dei noncittadini. Il Comitato è preoccupato che nei pochi casi in cui i politici sono stati perseguiti per affermazioni discriminatorie, immunità o sospensione di pena o altri benefici gli abbiano permesso di continuare le loro attività politiche e di candidarsi alle elezioni. Il Comitato rileva che il diritto fondamentale alla libertà di espressione non protegge la diffusione delle idee di superiorità razziale e l'incitamento all'odio razziale. Il Comitato è anche preoccupato del fatto che la discriminazione razziale è in aumento nei media e su Internet, e in particolare nelle reti sociali (artt. 2 e 4).

Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

a) adottare misure appropriate per perseguire gli individui, compresi i politici, per gli atti di cui all'articolo 4, e per garantire che il principio giuridico della sospensione dell'esecuzione delle sentenze non impedisca alla giustizia di prevalere. Il Comitato desidera sottolineare che il diritto fondamentale della libertà di espressione non deve sottrarre ai principi di uguaglianza e non discriminazione e come l'esercizio del diritto alla libertà di espressione porti con sé responsabilità speciali, tra cui l'obbligo di non diffondere idee sulla superiorità razziale o l'odio razziale.

- b) rafforzare il mandato dell'Autorità che controlla i media per garantire che le dichiarazioni razziste siano perseguite e che alle vittime vengano concessi risarcimenti. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di assicurarsi che i media non stigmatizzino né usino stereotipo negativi e non prendano di mira i non-cittadini e le minoranze etniche. Il Comitato incoraggia lo Stato parte a invitare i media a rispettare rigorosamente la Carta di Roma, al fine di evitare un linguaggio razzista, discriminatorio o influenzato da pregiudizi. Il Comitato incoraggia inoltre lo Stato parte a considerare la ratifica del protocollo addizionale alla Convenzione europea sulla criminalità informatica relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi attraverso sistemi informatici.
- c) sensibilizzare i professionisti dei media riguardo la loro responsabilità di non diffondere pregiudizi e di evitare di raccontare gli incidenti che coinvolgono i noncittadini e i membri delle comunità Rom e Sinti in un modo che stigmatizza tali comunità nel loro complesso, in considerazione delle sue raccomandazioni generali n. 27 (2000) sulla discriminazione contro i Rom e n. 30 (2004) sulla discriminazione contro i non-cittadini.
- 18. Il Comitato è profondamente preoccupato per i tanti casi di violenza razzista e per gli omicidi di migranti, di cittadini italiani di discendenza africana, e di membri delle comunità Rom e Sinti. E' anche preoccupato per la violenza razzista scatenata contro i membri di questi gruppi, che comprende la distruzione dei loro beni (artt. 2, 4 e 6).

Ricordando la sua raccomandazione generale n. 31 (2005) sulla prevenzione della discriminazione razziale nella amministrazione e nel funzionamento del sistema giudiziario penale, il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire la sicurezza e l'integrità dei non-cittadini, dei Rom e dei Sinti, senza alcuna discriminazione, con l'adozione di misure volte a prevenire atti di violenza razzista contro di loro, e ad assicurare un'azione pronta da perte di poliziotti, procuratori e giudici, e ad assicurare che gli autori di crimini, comprese le autorità politiche, non godano di impunità de jure o de facto. Raccomanda inoltre che lo Stato parte raccolga sistematicamente dati sui crimini motivati da odio razziale.

19. Il Comitato si rammarica che le comunità Rom, Sinti e Camminanti continuino a subire gravi emarginazione e discriminazione. Esprime rammarico che misure come il DEN abbiano favorito gli stereotipi, i pregiudizi e gli atteggiamenti negativi nei confronti di tali comunità. Il Comitato deplora la persistenza di stereotipi che associano le minoranze etniche e i non-cittadini con la criminalità, e l'Islam con il terrorismo (artt. 3 e 5).

In considerazione della Strategia nazionale per l'inclusione delle comunità di Rom, Sinti e Camminanti, il Comitato raccomanda allo Stato parte di avviare consultazioni con queste comunità e le organizzazioni che le rappresentano per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione di questa strategia. Particolare attenzione dovrebbe essere data al loro godimento dei diritti economici, sociali e culturali, nonché alle attività di sensibilizzazione della società italiana sulla tolleranza, il rispetto per la diversità, la coesione sociale e la non discriminazione. Il Comitato, tenendo conto delle sue raccomandazioni generali n. 27 (2000) sulla discriminazione contro i Rom e n. 30 (2004) sulla discriminazione contro i noncittadini, invita lo Stato parte a tenerlo informato per quanto riguarda l'attuazione e

l'impatto delle azioni della strategia summenzionata.

Tenendo conto della intersezione fra discriminazione razziale e religiosa, il Comitato raccomanda allo Stato parte di intensificare gli sforzi per prevenire e combattere la discriminazione razziale contro i musulmani e favorire il dialogo con le comunità musulmane.

20. Il Comitato esprime la sua preoccupazione che i bambini delle comunità Rom e Sinti continuino a subire discriminazioni in materia di accesso all'istruzione. E' preoccupato per le informazioni ricevute riguardo l'influenza negativa che hanno gli sgomberi forzati e le condizioni di alloggio inadeguate sull'iscrizione e la frequenza scolastica dei bambini di queste comunità. Il Comitato è inoltre preoccupato per il tasso di abbandono dalla scuola superiore e per il basso numero di bambini Rom e Sinti iscritti nelle scuole secondarie e per il fatto che ben pochi di loro progrediscano verso l'istruzione superiore (art. 5).

Il Comitato esorta lo Stato parte a intensificare gli sforzi per garantire l'effettivo accesso all'istruzione da parte dei bambini di Rom e Sinti e di altri gruppi vulnerabili. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare tutte le misure necessarie per facilitare l'inclusione di tutti i bambini Rom e Sinti nel sistema scolastico. A questo proposito, il Comitato esorta lo Stato parte a evitare l'attuazione di politiche che possano risultare indirettamente discriminatorie nei confronti di questi gruppi o influenzare negativamente la loro frequenza scolastica. Si raccomanda allo Stato parte di assicurarsi che il provvedimento amministrativo che limita al 30% il numero dei bambini con nazionalità non italiana in ciascuna classe non influisca negativamente sulle iscrizioni a scuola dei figli da parte dei gruppi più vulnerabili.

Il Comitato esorta lo Stato parte a reclutare personale scolastico tra i membri delle comunità Rom e Sinti, a promuovere l'educazione interculturale nelle scuole, e a fornire una formazione specifica al personale della scuola e a sensibilizzare i genitori dei bambini Rom e Sinti.

21. Il Comitato deplora la mancanza di informazioni sulla situazione delle donne migranti e delle donne appartenenti alle comunità Rom e Sinti. Si teme che la situazione già deplorevole di questi gruppi per quanto riguarda il godimento dei diritti umani in Italia possa essere anche peggiore per le donne appartenenti a queste comunità (art. 5).

Tenendo conto della sua raccomandazione generale n. 25 (2000) sulla dimensione di genere della discriminazione razziale, il Comitato raccomanda allo Stato parte di fornire dati sulle difficoltà specifiche incontrate dalle donne Sinti e Rom, così come dalle donne migranti, e che fornisca informazioni sulla misure adottate per garantire a queste donne uguale godimento dei diritti previsti dalla Convenzione.

22. Il Comitato è preoccupato che, nonostante le sue precedenti raccomandazioni, le precarie condizioni nei centri di assistenza, accoglienza e identificazione siano peggiorate con l'arrivo dei migranti provenienti dal Nord Africa, soprattutto negli ultimi anni. Il Comitato è preoccupato dalle informazioni secondo cui gli immigrati hanno più probabilità di essere arrestati e spesso ricevono pene più severe rispetto agli italiani. Questa situazione può anche essere stata aggravata dalla legge 94/2009, che criminalizza l'ingresso e la permanenza irregolare in Italia, e dalla legge n 129/2011 che consente la

detenzione fino a 18 mesi dei migranti irregolari. Il Comitato è preoccupato per le violazioni delle norme internazionali in materia di protezione dei rifugiati o richiedenti asilo, come dimostrato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 23 febbraio 2012 contro lo Stato parte per l'espulsione collettiva di 24 somali ed eritrei (artt. 2 e 5).

Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

- a) adottare le misure necessarie per garantire che le condizioni nei centri per i rifugiati e richiedenti asilo siano conformi agli standard internazionali. Il Comitato prende atto della dichiarazione dello Stato parte che passi preliminari sono stati intrapresi per attuare la sentenza della Corte di diritti umani, compresi accordi bilaterali con i paesi del Nord Africa per evitare in futuro simili violazioni dei diritti umani. Il Comitato desidera ribadire che lo Stato membro secondo il diritto internazionale dei diritti umani ha l'obbligo di rispettare il principio di non respingimento, e di garantire che i migranti non siano oggetto di espulsione collettiva.
- b) cercare di eliminare gli effetti discriminatori di alcune delle sua leggi, di evitare basare arresti e condanne più severe esclusivamente sulla provenienza o lo status degli individui sul suo territorio, e di monitorare e punire la discriminazione razziale da parte delle forze dell'ordine.
- c) adottare una strategia a lungo termine per la protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo, oltre ad eventuali misure di emergenza ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati.
- 23. Il Comitato prende atto delle difficoltà incontrate dai non-cittadini nell'accesso ad alcuni servizi sociali, in particolare quelli forniti dalle autorità locali. Per esempio, secondo la legge 133/2008 essi non possono accedere alle sovvenzioni per l'affitto offerti dallo Stato parte senza fornire un certificato di residenza di durata minima di dieci anni. Il Comitato esprime la propria preoccupazione che la discriminazione contro i non-cittadini nel mercato del lavoro persiste. Il Comitato è anche preoccupato per la mancanza di una protezione legale appropriata per i migranti, in particolare contro lo sfruttamento o e le condizioni di lavoro indegne.

In linea con la sua raccomandazione generale n 30 (2004) sulla discriminazione contro i non-cittadini, il Comitato raccomanda allo Stato parte di rimuovere gli ostacoli che impediscono il godimento dei diritti economici, sociali e diritti culturali da parte di non-cittadini, in particolare il diritto all'istruzione, a un alloggio adeguato, all'occupazione e alla salute. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di modificare la sua legislazione per consentire ai migranti privi di documenti di rivendicare i diritti derivanti da lavoro svolto in precedenza, e di potere presentare denunce, indipendentemente dal proprio status. Raccomanda inoltre che lo Stato parte adotti tutte le misure necessarie per eliminare la discriminazione contro i noncittadini in materia di prerequisiti e condizioni di lavoro.

Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rivedere alcune delle sue politiche amministrative e di organizzare attività di sensibilizzazione verso le autorità regionali e locali sulla proibizione della discriminazione razziale, garantendo anche

un accesso non discriminatorio ai servizi sociali.

24. Il Comitato osserva che un certo numero di Rom venuti in Italia in seguito allo smantellamento della ex Jugoslavia hanno vissuto in Italia per molti anni senza cittadinanza, una situazione che colpisce ora i loro figli Il Comitato osserva che tuttora non viene concessa la cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri (art. 5).

Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare misure per facilitare l'accesso alla cittadinanza per gli apolidi Rom, Sinti e per i non-cittadini che hanno vissuto in Italia per molti anni, e di prestare la dovuta attenzione e rimuovere gli ostacoli esistenti. Tenendo presente la Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi e la Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961, il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare misure per ridurre l'apolidia, e in particolare l'apolidia tra i bambini Rom e Sinti, e fra i bambini nati in Italia.

25. Il Comitato prende atto del numero, che perdura ridotto, di azioni legali e condanne per discriminazione razziale, nonostante le tante manifestazioni di discriminazione razziale o etnica e la pervasività degli stereotipi. Pur rilevando che una revisione della legge 654 è sotto esame al fine di aumentare i rimedi efficaci per le vittime di discriminazione razziale, il Comitato è preoccupato che lo Stato parte non abbia adottato misure efficaci per aumentare la consapevolezza dei mezzi di ricorso disponibili alle vittime, nonché di quelle atte a ridurre il i costi dei procedimenti giudiziari (artt. 2 e 6).

Il Comitato chiede allo Stato parte di fornire dati statistici su denunce, procedimenti giudiziari e condanne connesse a reati di razzismo e xenofobia, nonché in materia di risarcimento previste per le vittime di tali atti. Il Comitato raccomanda inoltre che per aiutare le vittime del razzismo l'UNAR prosegua la collaborazione con le organizzazioni non governative, e incoraggia lo Stato parte a rivedere il sistema della loro registrazione in modo da facilitare l'inclusione di organizzazioni non governative nella "lista", consentendo loro di avviare azioni legali per conto delle vittime.

Il Comitato raccomanda allo Stato parte di intraprendere campagne di sensibilizzazione sui rimedi giuridici e amministrativi a disposizione della popolazione, compresi i gruppi sociali più vulnerabili, e di aumentare i servizi legali a titolo gratuito a disposizione di tali gruppi. Il Comitato richiede che lo Stato parte includa nel suo prossimo rapporto periodico ulteriori informazioni sulle misure adottate per migliorare il risarcimento verso le vittime di discriminazione razziale.

26. Il Comitato è preoccupato per la mancanza di sistematica formazione specializzata per i funzionari delle forze dell'ordine in materia di obblighi internazionali dello Stato parte ai sensi della Convenzione, il che potrebbe spiegare l'esiguo numero dei procedimenti giudiziari e delle condanne per discriminazione razziale, nonostante l'alto numero di crimini d'odio e di violenza (arti. 2, 6 e 7).

Il Comitato desidera ricordare che, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, gli Stati parti devono assicurare che tutte le autorità nazionali e locali non si macchino di discriminazioni razziali. Il Comitato raccomanda vivamente che i funzionari delle forze dell'ordine ricevano una formazione intensiva per garantire che, nello svolgimento delle loro funzioni, rispettino tutti i diritti umani per tutti e ciascuno, senza disciminazione alcuna. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire che le denunce di discriminazione razziale siano oggetto di indagini approfondite e soggette a controllo indipendente. Invita inoltre lo Stato parte a favorire l'assunzione nella polizia o in altre forze dell'ordine di persone appartenenti a minoranze etniche.

- 27. Il Comitato è preoccupato che il forte decentramento amministrativo italiano possa portare a una diversità nelle politiche e nelle decisioni in materia di discriminazioni basate sulla razza o origine etnica a livello delle regioni e delle province. Il Comitato rileva inoltre la necessità di adottare un piano di azione globale e omnicomprensivo sui diritti umani, considerando la natura frammentaria delle misure prese dalle autorità regionali in materia di diritti umani (artt. 2 e 5).
- Il Comitato raccomanda allo Stato parte di istituire un meccanismo di consultazione e di coordinamento con le autorità locali, al fine di evitare politiche e decisioni contrarie agli articoli 2 e 5 della Convenzione. Inoltre incoraggia lo Stato parte ad adottare un piano di azione globale e onnicomprensivo sui diritti umani.
- 29. Tenendo presente l'indivisibilità di tutti i diritti umani, il Comitato esorta lo Stato parte a prendere in considerazione la ratifica di questi trattati internazionali sui diritti umani che non ha ancora ratificato, in particolare quei trattati le cui disposizioni hanno un impatto diretto sul tema della discriminazione razziale, come ad esempio la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990).
- 30. Alla luce della sua raccomandazione generale n ° 33 (2009) sul seguimento della Conferenza di Durban, il Comitato si compiace che lo Stato membro abbia dato attuazione alla Dichiarazione di Durban e al suo Programma d'Azione, adottato nel settembre 2001 dalla Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza, mediante l'adozione di un piano d'azione nazionale contro il razzismo nel 2006 e l'elaborazione in corso di un nuovo piano. Il Comitato chiede allo Stato parte di includere nel suo prossimo rapporto periodico informazioni specifiche sulla attuazione di tale nuovo piano d'azione.
- 31. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di consultarsi e ampliare il dialogo con le organizzazioni della società civile che lavorano nel campo della tutela dei diritti umani, in particolare nella lotta contro la discriminazione razziale, e per la preparazione del prossimo rapporto periodico.
- 32. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di ratificare le modifiche all'articolo 8, comma 6, della Convenzione, adottate il 15 gennaio 1992 in occasione della quattordicesima riunione degli Stati parti della Convenzione e approvate dall'Assemblea Generale nella sua risoluzione 47/111 del 16 dicembre 1992. A questo proposito, il Comitato cita la Risoluzione dell'Assemblea Generale 61/148, 63/243 e 65/200, in cui l'Assemblea Generale invita caldamente gli Stati membri ad accelerare le loro procedure di ratifica nazionale della modifica della Convenzione relativa al finanziamento della Comitato e di notificare rapidamente per iscritto al Segretario Generale il loro accordo sull'emendamento.

- 33. Il Comitato raccomanda che i rapporti dello Stato parte siano resi disponibili e accessibili al pubblico al momento della loro presentazione, e che le osservazioni del Comitato in relazione a questi rapporti vengano ugualmente rese pubbliche nelle lingue ufficiali e nelle altre di uso comune, a seconda dei casi.
- 34. Notando che lo Stato parte non ha presentato un Documento principale (Core document), il Comitato incoraggia lo Stato Parte a presentarne uno in conformità con le linee guida armonizzate in materia di rapporti sui diritti umani internazionali, in particolare quelle sul Core document comune, come adottata dalla quinta riunione intercomitati degli organismi pattizi sui diritti umani, tenutasi nel giugno 2006 (HRI/MC/2006/3).
- 35. In conformità con l'articolo 9, paragrafo 1, della Convenzione e della regola 65 del suo regolamento procedurale, il Comitato chiede allo Stato parte di fornire informazioni, entro un anno dall'adozione delle presenti conclusioni, sull'applicazione delle raccomandazioni contenute nei paragrafi 13 e 15 di cui sopra.
- 36. Il Comitato desidera inoltre attirare l'attenzione dello Stato parte sulla particolare importanza delle raccomandazioni di cui ai paragrafi 12, 18 e 25, e richiede che lo Stato parte fornisca informazioni dettagliate nel suo prossimo rapporto periodico sulle misure concrete adottate per attuare queste raccomandazioni.
- 37. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di presentare i propri rapporti periodici 19esimo e 20esimo, da presentarsi entro il 4 febbraio 2015, in un unico documento, che tenga conto delle linee guida per i documenti specifici del CERD, adottate dal Comitato durante la sua settantunesima sessione (CERD / C / 2007/1), e che essi affrontino tutti i punti sollevati nelle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato esorta lo Stato parte anche a rispettare il termine di 40 pagine per i rapporti su specifici trattati, e di 60-80 pagine per il Core document comune (vedi le linee guida armonizzate per la comunicazione contenute nel documento HRI/GEN.2/Rev.6, para . 19).